

DIRITTO EUROPEO E SISTEMA DELLE FONTI

(nota per il Gruppo di lavoro “Diritto privato europeo – versione del 30 giugno 2005)

di Mario Barcellona

1.- Come giustamente avvertiva il documento introduttivo di questo convegno, il privatista si ritrova, oggi, ad operare entro un sistema estremamente complesso di fonti di diverso livello e differente natura.

La relazione di G. Alpa ha, brillantemente ed efficacemente, illustrato l'intero spettro delle interferenze, dei conflitti e comunque delle interazioni tra principi e regole risalenti a fonti diverse, cui quello che una volta si chiamava il sistema del diritto privato si ritrova, oggi, esposto.

Nel mio intervento vorrei soffermarmi su uno soltanto di questi campi problematici: quello che si è istituito a partire dal processo di integrazione europea e dalla produzione normativa e giurisprudenziale che ne è seguita.

Questo campo - come si sa - è vastissimo e vede impegnati direttamente, e in posizione spesso competitiva, almeno tre settori disciplinari: il diritto comunitario, il diritto comparato e il diritto internazionale privato.

I conflitti, che in questo campo si possono riscontrare, sono stati solitamente distinti in:

- *conflitti verticali*, che concernono gli ambiti in cui la regolamentazione comunitaria, in linea di principio, dovrebbe prevalere su quelle nazionali;
- *conflitti orizzontali*, che si originano dalle persistenti diversità normative dei diversi ordinamenti nazionali;
- *conflitti diagonali*, che insorgono ove si dia una competenza comunitaria magari esclusiva ma solo parziale e che dipendono dalle interferenze ed interazioni che necessariamente si producono tra l'intervento comunitario e la permanente, ancorché parziale, competenza legislativa nazionale sul medesimo ambito o, più spesso, in ambiti funzionalmente collegati.

Di questi conflitti e dei problemi che essi suscitano vorrei occuparmi, però, non in dettaglio, bensì dal punto di vista della struttura che si auspica assuma la costruzione dello spazio giuridico europeo ed in vista dei riassetamenti cui, in conseguenza, sembra rimanere, in ogni caso, esposto il nostro sistema giuridico nazionale nei suoi snodi fondamentali, ossia sul piano dei principi costituzionali che presiedono al nostro diritto privato patrimoniale e sul piano dell'assetto del nostro codice civile e dei suoi rapporti con quelle che talvolta vengono ancora percepite come discipline di settore.

2.- Seppur con un elevato tasso di semplificazione e con qualche arbitrio, si può dire che a proposito della costruzione dello spazio giuridico europeo si confrontino, oggi, due linee, almeno in ultima istanza, assolutamente divergenti.

La prima di tali linee può esser detta del c.d. *sovranazionalismo verticale*: essa prospetta lo spazio giuridico europeo come uno *spazio organizzato in modo fondamentalmente gerarchico*.

Questa costruzione gerarchica, che ovviamente vede al suo apice il diritto comunitario, non concerne solo gli ambiti coperti dai conflitti - che si son

chiamati - verticali. Ma coinvolge anche i conflitti c.d. diagonali, ove, in termini più o meno chiari e/o più o meno radicali, propugna una sorta di supremazia dei principi del diritto comunitario sugli stessi spazi a prima vista lasciati alla competenza nazionale.

Ad esempio di un tale orientamento viene, fra l'altro, indicata la decisione resa nel 1999 dalla Corte di Giustizia sul caso "Centros" (ECJ [1999] I-1947), che ha ritenuto incompatibile con gli artt. 52 e 58 del Trattato il rifiuto di uno Stato membro di procedere alla registrazione della sede secondaria di una società avente sede legale in un altro Stato Membro, motivato dalla considerazione che la costituzione della società presso tale altro Stato Membro era volta ad eludere l'applicazioni delle norme sul capitale minimo.

Brevemente, si è osservato da più parti che con tale decisione la Corte Europea sarebbe intervenuta su di una questione puramente interna dell'ordinamento dello Stato Membro convenuto - nella specie: la Danimarca - e che, rispetto ad esso, si sarebbe comportata come una corte costituzionale, attribuendosi il diritto di sindacare la conformità ai diritti garantiti dal Trattato.

E d'altronde, i - peraltro maggioritari - commenti positivi di tale decisione hanno tratto ragione dall'apertura - cui così la Corte avrebbe dato vita - del diritto societario europeo ad un "processo di concorrenza normativa". Un processo di concorrenza normativa che - occorre aggiungere - secondo l'ineluttabile logica concorrenziale non potrà che condurre alla formazione di uno *standard* normativo all'insegna del diritto comunitario.

Il rischio, che in siffatto orientamento si intravede, è che, al termine di questa strada, ci si ritrovi ad aver sostituito lo Stato nazionale con un Superstato europeo e che, nel corso di questo tragitto, l'Europa venga, di giorno in giorno, spogliata delle istituzioni del *Welfare State* nel nome di una costituzione economica paneuropea interpretata in senso sempre più liberista.

Proprio siffatte preoccupazioni ispirano la linea che propone di comprendere e organizzare lo spazio giuridico europeo secondo il paradigma di un *sistema di governance multilevel*: per essa tale spazio andrebbe concepito come un "*network non gerarchico*", dove i conflitti di leggi dovrebbero essere rimessi ad un diritto comunitario procedurale che ne promuova la soluzione in forma deliberativa, ossia attraverso la concertazione di attori normativi di per loro autonomi.

3.- La tesi, che vorrei sostenere, è:

- che ciò che ancora viene prospettato come un rischio rappresenta, piuttosto, un processo in larga parte compiuto,
- che tale processo implica modificazioni profonde del nostro ordinamento costituzionale e del nostro sistema del diritto privato,
- che ai giuristi, ed ai civilisti in particolare, spetta il compito di elaborare una teoria giuridica all'altezza i tali modificazioni e
- che, da ultimo ma non ultimo, la prospettiva di quella che un tempo si chiamava un'economia sociale di mercato vada promossa in un teatro ormai pressoché esclusivamente europeo.

Come terreno di discussione di questa tesi proporrei - come all'inizio ho anticipato - il campo dei principi costituzionali che presiedono al nostro diritto

privato patrimoniale e quello dell'assetto del nostro codice civile e dei suoi rapporti sistematici con la normativa dei contratti del consumatore e con le altre discipline di settore che la affiancano.

4.- La proposta di un *sistema di governance multilevel* riponde, in ultima istanza, ad un paradigma sistemico, ove il rischio di incongruenze proveniente dall'autonomia dei singoli sotto-sistemi è fronteggiato da un diritto c.d. riflessivo, ossia da un dispositivo che non appresta soluzioni materiali ma istituisce piuttosto un procedimento destinato a concludersi con mediazioni concertate dei principi propri di ciascun sotto-sistema.

Il presupposto di tale sistema di *governance* è costituito, innanzitutto, dalla autonomia dei singoli sotto-sistemi, ossia dalla possibilità di assegnare ciascun insieme di principi rivali ad ambiti in linea di massima distinti e/o a differenti livelli regolativi tra loro non gerarchicamente strutturati.

Un tale sistema di *governance* risulta, perciò, del tutto impraticabile quando i principi rivali si dislochino sul medesimo livello regolativi, e non siano quindi compatibilizzabili attraverso la loro assegnazione a campi distinti.

Ebbene, questo è proprio quanto si deve riscontrare in quell'ambito cruciale, per il diritto privato e per la legislazione di *welfare*, che è rappresentato dalla c.d. costituzione economica.

Questo campo è normato, nel nostro sistema costituzionale, dal Titolo III sui Rapporti economici e, segnatamente, dagli art. 41 e 42/44, che rappresentano uno dei "luoghi" principali - se non il principale - del "patto costituzionale", a partire dal quale e sul quale è stata edificata la nostra Legge fondamentale.

Come è stato fino a non molto tempo addietro insegnato, tali norme istituivano un "grande compromesso" tra iniziativa economica privata e presenza pubblica nell'economia e tra proprietà privata e proprietà pubblica, un compromesso che era rimesso alla politica, nella forma della legge ordinaria, di determinare volta a volta, ma che, al tempo stesso, escludeva tanto una mortificazione del mercato ad opera dell'intervento pubblico che l'abbandono della produzione di beni e servizi ad una logica esclusivamente mercantile.

La gran parte delle relazioni considerate in tali norme costituzionali e la gran parte dei dispositivi di intervento che esse abilitavano ricadono, ora, nelle previsioni del Capo II del Titolo VII del Trattato dell'Unione sulla Politica economica.

Piaccia o no, tali previsioni del Trattato una filosofia economica radicalmente diversa o - se si vuole - sono state oggetto di un'interpretazione ormai consolidata che si ispira ad una filosofia economica radicalmente diversa.

Si può anche ritenere che i principi di Politica economica europei non abroghino del tutto la presenza pubblica nell'economia. Ma non si può nutrire alcun serio dubbio sulla circostanza che in essi il rapporto tra Stato e mercato sia radicalmente mutato: dall'idea che assegnava allo Stato il compito di correggere politicamente il mercato i principi europei passano all'idea che il mercato sia tendenzialmente in grado di rispondere ad ogni istanza di benessere sociale sol che gli sia dato di sviluppare integralmente la libera concorrenza e che, perciò, lo Stato debba tendenzialmente dedicarsi ad intervenire, anche in modo drastico e

massiccio, per rimuovere ogni sorta di ostacolo all'integrale dispiegarsi di una concorrenza non solo libera ma anche tutta privata.

Basta confrontare la legislazione italiana degli anni '60 e '70 in materia di intervento pubblico nell'economia e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di aiuti di Stato a partire dagli anni '80 per avere contezza di quale distanza separi i principi di costituzione economica della nostra Legge fondamentale da quelli del Trattato della Comunità prima e dell'Unione adesso.

Ebbene, di fronte a questi problemi di conflitto di principi del massimo rango normativo, e ai molti altri cui l'interferenza dei Trattati e del diritto comunitario ha dato luogo, la posizione, decisiva, della nostra Corte costituzionale è andata incontro ad un radicale mutamento, che richiede chiare prese d'atto ed adeguate teorizzazioni.

La posizione iniziale assunta dalla Corte costituzionale muoveva dall'affermazione del primato della Costituzione sulle fonti soprannazionali e comunitarie e dall'idea della loro "separatezza" rispetto all'ordinamento nazionale.

Per chiarezza, tale posizione si articolava:

- nell'idea che il controllo di conformità al diritto comunitario di una legge nazionale non la esimeva dal controllo di costituzionalità (C.C. 132/1985);
- nell'idea, conseguente, che le fonti comunitarie non potessero derogare alla normativa costituzionale (C.C. 115/1993);
- nell'idea che le fonti comunitarie facessero parte non dell'ordinamento nazionale ma di un parallelo ordinamento distinto ed autonomo, sicchè, da un lato, non sarebbero suscettibili del sindacato di costituzionalità (C.C. 170/1984) ma, dall'altro, non sarebbero in grado di fungere da "parametro interposto" di un giudizio di costituzionalità delle leggi ordinarie nazionali (C.C. 113/1985; 389/1989).

A partire dal tornante degli anni '90, però, si inaugura una svolta del Giudice delle leggi che dà ingresso all'"integrazione" dei due sistemi normativi ed alla conseguente "nazionalizzazione" del diritto comunitario.

Tale svolta si può rilevare dai seguenti parametri:

- dall'esplicita equiparazione delle fonti comunitarie alla legge costituzionale (C.C. 399/1987);
- dal riconoscimento della capacità delle fonti comunitarie di derogare alla costituzione (C.C. 126/1996);
- dal riconoscimento della idoneità delle fonti comunitarie a fungere da "parametro interposto" del giudizio di costituzionalità delle leggi ordinarie nazionali (C.C. 94/1995);
- dal riconoscimento della generale insindacabilità costituzionale delle fonti comunitarie (C.C. 509/1995);
- dalla conservazione del sindacato costituzionale sulle fonti comunitarie solo limitatamente alla violazione dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili della persona (C.C. 232/1989).

Questa "integrazione" dei sistemi giuridici nazionale e comunitario e la conseguente "nazionalizzazione" di quest'ultimo hanno determinato un

corrispettivo accantonamento, una corrispondente perdita di effettività del testo costituzionale, e segnatamente della nostra costituzione economica, che, solitamente, viene spiegata sulla base dell'art. 11 e delle limitazioni della sovranità nazionale che esso consente.

Che un tale processo di trasferimento della sovranità possa ritenersi iscritto nella previsione dell'art. 11 e nelle "intenzioni" del costituente è, però, altamente dubitabile. Realisticamente, bisogna riconoscere che la partecipazione alla Comunità, prima, e all'Unione, poi, vanno oltre la prospettiva aperta dall'art.11 non solo perché questa si riferiva all'adesione ad istituzioni intese a promuovere la pace e la giustizia, e dunque destinate ad operare essenzialmente sul piano della politica estera. Ma anche per due altre ragioni specifiche: innanzitutto per il carattere sistematico dell'attività normativa che è proprio delle istituzioni comunitarie e che le differenzia da ogni altra istituzione soprannazionale; in secondo luogo, per la direzione di tale attività normativa che non concerne i rapporti tra Stati o tra cittadini di Stati diversi ma investe, invece, sistematicamente e programmaticamente i rapporti tra gli stessi cittadini degli Stati Membri.

Va, allora, detto apertamente che in tal modo l'art. 11 si è trasformato in una cosa completamente diversa, in uno strumento di riforma costituzionale cento volte più intenso ed operativo del dispositivo dell'art. 138.

Tutto ciò richiede una nuova dottrina della costituzione, probabilmente richiede una teoria del potere costituente che non ne concluda il compito nella redazione di un testo costituzionale ma lo immagini all'opera nelle modificazioni di fondo che tale testo nel corso di quest'ultimo trentennio ha subito: un'innovazione della costituzione economica della portata di quella che si è appena registrata, infatti, o si spiega con una crisi verticale dell'idea democratica o - come io credo - trovare legittimazione che nel consenso che la società ha ripetutamente prestato, e continua a prestare, alla costruzione europea.

Come che sia, tutto questo concerne capitoli fondamentali delle basi costituzionali del diritto privato e, per quel che qui interessa, ha poco a che spartire con un sistema di *governance multilevel*: un sovranazionalismo gerarchico regge la costruzione europea nel campo della politica economica e finanziaria ed ha prodotto una costituzione economica paneuropea che progressivamente spiazzato le istituzioni del *Welfare State* da cui muoveva la gran parte degli Stati Membri.

5.- Analoghe conclusioni suggerisce la considerazioni dell'impatto del diritto comunitario sul sistema del diritto privato incorporato nel Codice civile.

La proposta di un *sistema di governance multilevel* riponde, in questo campo, ad un paradigma sistemico, che poggia sulla compatibilizzazione dei diversi principi rivali attraverso la loro assegnazione ad ambiti differenti e distinti.

Il presupposto di una tale organizzazione di un materiale normativo di per sé antinomico è, perciò, costituito, dalla possibilità di contenere la "naturale" tendenza espansiva di ciascun insieme di principi regolativi entro il quadro di complessità sociali chiaramente identificabili e rappresentabili come parziali sulla base di considerazioni non arbitrarie.

Per conseguenza, una tale organizzazione sistemica dei conflitti di leggi e principi presenta evidenti limiti quantitativi e qualitativi.

L'esperienza della legislazione speciale nel corso di gran parte del '900 è, in proposito, estremamente eloquente.

Durante il secolo da poco trascorso dal corpo del sistema centrale del diritto privato recato dal Codice civile si sono venuti staccando, in forza della produzione di una vasta legislazione speciale, una molteplicità di sotto-sistemi retti da *rationes* che si contrapponevano a quelle recate dalle discipline codicistiche della proprietà e del contratto.

Ma la strutturabilità del rapporto tra Codice e legislazione speciale entro un paradigma rigorosamente sistemico appariva garantita da condizioni ben precise:

- le diverse discipline di tale legislazione speciale si riferivano essenzialmente ai rapporti tra "proprietari" e "non proprietari";
- tali rapporti identificavano ceti sociali assolutamente definiti e intercettavano, per conseguenza, complessità ambientali socialmente tipiche e, comunque, socialmente organizzate;
- il trattamento differenziato che tali legislazioni introducevano rispondeva ad una logica perequativa che aveva ricevuto riconoscimento costituzionale nel secondo comma dell'art. 3 e articolazione normativa, fra l'altro, negli artt. 41 e 42/44;
- proprio in ragione della logica perequativa da cui muovevano, tali legislazioni intervenivano, fundamentalmente, sull'equilibrio economico cui il mercato avrebbe consegnato i rapporti da esse regolati;
- di guisa che tale intervento consisteva, fundamentalmente, nell'aperta sottrazione di tali rapporti alla logica mercantile e nella determinazione legale, e quindi "politica", delle ragioni di scambio.

Dunque, l'organizzazione sotto-sistemica di tale legislazione speciale affondava le sue radici nella stessa struttura parziale della complessità da essa regolata e nella *ratio* radicalmente antinomica che presiedeva al suo trattamento: il contenimento dei principi da essa recati era, perciò, assicurato, per un verso, dalla stessa *concretezza* con cui i suoi soggetti e rapporti si contrapponevano all'*astrattezza* delle figure codicistiche e, per l'altro verso, dalla stessa *non-generalizzabilità* delle loro soluzioni rispetto alla ragione mercantile incorporata nelle discipline codicistiche della proprietà e del contratto.

Nessuna di queste condizioni si dà nell'odierno rapporto tra il Codice civile ed il diritto comunitario, quale si è venuto costruendo attorno alla disciplina dei contratti del consumatore ed alle altre leggi di settore. Ed infatti:

- tale diritto comunitario opera sulla base di una semantica centrata sulla contrapposizione tra professionista e consumatore;
- una tale semantica prescinde, programmaticamente, tanto da qualsiasi determinazione sociale che da qualsiasi complessità ambientale socialmente tipica;
- la considerazione che il diritto comunitario riserva ai rapporti da esso così regolati tra fondamento giuridico dall'esigenza di reprimere le distorsioni che vengono alla concorrenza dalla manipolazione delle condizioni normative degli scambi;

- proprio in ragione della logica concorrenziale da cui muove, il diritto comunitario interviene, fondamentalmente, solo sull'equilibrio normativo del contratto ed al fine precipuo di ripristinare la legge del mercato ove le condizioni di fatto dello scambio ne ostacolano il pieno dispiegamento;
- di guisa che l'intervento da esso promosso consiste, fondamentalmente, nel ripristino della trasparenza contrattuale e delle condizioni del c.d. consenso informato, ossia nel ripristino coattivo del modello mercantile presupposto ma non garantito dal sistema dell'autonomia privata.

Dunque, soggetti e rapporti che si collocano *solo un gradino più in basso del livello di astrazione* sancito dalla figura codicistica del "contraente" e principi regolativi e dispositivi la cui *generalizzabilità* è misurata dalla loro corrispondenza ai presupposti, postulati ancorchè non giuridicamente garantiti, della stessa autonomia privata.

In queste condizioni bisogna dire, con franchezza, che una sistemazione della legislazione comunitaria sui contratti del consumatore secondo il paradigma sistemico che ho prima illustrato, e cioè che continui ad assegnare all'insieme dei principi codicistici il ruolo di sistema in qualche modo ancora centrale e che rappresenti i principi comunitari come *rationes* di sotto-sistemi deputati a regolare in modo diverso ambiti di complessità sociale vasti, importanti ma pur sempre parziali, appare altamente problematico, o - meglio - si mostra ancora possibile, ma solo a condizione di un radicale sovvertimento delle relazioni sistemiche tra gli insiemi di principi così distinti e gli ambiti di complessità ad essi assegnati.

La circostanza, che la semantica comunitaria del "professionista" e del "consumatore", a differenza di quella che si riferiva a "proprietari" e "non proprietari", attinga un livello di astrazione di poco inferiore a quella codicistica del "contraente", ribalta, dal punto di vista quantitativo, il rapporto generalità/specialità. Una tale semantica, infatti, tende ad includere la stragrande maggioranza delle relazioni di scambio e relega necessariamente la disciplina generale del contratto, centrata sulla figura del "contraente", ad una dimensione ineluttabilmente parziale: di guisa che è la disciplina generale che, da questo punto di vista, si dà ora come solo parziale, cioè destinata ad operare entro un ambito di relazioni che si distacca come parte dall'insieme delle relazioni di scambio.

Ma c'è di più.

I principi che presiedono alla disciplina comunitaria dei contratti del consumatore - come prima si è detto - si presentano come l'inveramento del modello di scambio immaginato dal legislatore moderno del contratto e posto a base dei principi che regolano l'autonomia privata nei codici moderni.

La logica simbolica della volontà, su cui è stata costruita la disciplina del contratto e la teoria del negozio, suppone tanto l'informazione del contraente che la sua possibilità pratica di determinarsi diversamente.

Per lo meno a partire dalla fine dell'800, i giuristi hanno ripetuto che il mercato reale non corrispondeva affatto a questo modello, e perché l'informazione in esso si presentava affatto diseguale e perché, in ogni caso, la disparità di potere contrattuale esautorava ogni potere di diversa determinazione del contraente più debole.

Ebbene, la disciplina comunitaria, sancendo i principi della trasparenza contrattuale e del consenso informato e garantendo l'equilibrio normativo del contratto, sembra, per l'appunto, render "vero", coattivamente, il modello di scambio e di mercato presupposto dalla logica simbolica della volontà, cioè appare preordinata ad imporre allo scambio e al mercato reali i caratteri del modello di scambio e di mercato prospettato dagli economisti classici e neoclassici e supposto dai legislatori dell'800 e del '900.

Ma se questo è vero, se è vero che i principi comunitari si prospettano come l'inveramento coattivo dei presupposti della tradizionale logica volontaristica, allora, sul piano - per così dire - qualitativo, può ben sembrare arbitrario frenarne la vocazione espansiva e pretendere di rinserrarne il vigore entro un ambito di relazioni contrattuali ancora concepito come speciale.

Di ciò sono una significativa conferma i *Principles* messi a punto dalla Commissione Lando: essi, infatti, sistematicamente incorporano nella disciplina generale del contratto la gran parte dei principi sanciti dal diritto comunitario in materia di contratti del consumatore.

Ovviamente, non sempre è oro tutto quello che luccica:

- per un verso, la trasparenza e l'equilibrio normativo dimenticano l'altro, e forse più importante, dei presupposti del modello "classico" di scambio e di mercato: la possibilità di determinarsi diversamente; sicchè, ad es., la nuova disciplina della subfornitura sembra ritornare a forme di controllo del rapporto di corrispettività, sicchè, sempre ad es., l'idea di un equo canone delle locazioni abitative, che si riteneva definitivamente tramontata, sembra dar segni di reviviscenza, ecc.;
- per un altro verso, la trasparenza e l'equilibrio contrattuale, in ogni caso, sembrano evocare uno spirito paternalistico e un'invadenza giudiziale, che mal si confanno a quegli ambiti, ridotti ma determinanti, delle relazioni di scambio che concernono i "grandi affari" o, comunque, gli affari tra "professionisti" e/o tra parti legalmente attrezzate, ove il contratto è "trattato" e l'"abilità" si prospetta come fattore produttivo che esige di essere remunerato.

Trasparenza ed equilibrio normativo, dunque, non sembra possano ambire a costituirsi in disciplina unica del contratto, poiché continuano a darsi ambiti di complessità ove essa appare insufficiente o inadeguata.

Tutto questo, però, incide sul "senso" del rapporto tra principi codicistici e principi comunitari e rende plausibile un'articolazione sistemica di questa parte fondamentale del diritto privato che collochi al suo centro i principi comunitari e la logica dell'equilibrio mercantile, e invece comprenda come *rationes* di un sotto-sistema parziale, deputato a regolare una complessità sociale ridotta, i principi codicistici e la logica simbolica della "volontà nuda".

Ovviamente, una tal prospettiva pone al civilista non secondari problemi interpretativi:

- come si definiscono le condizioni di espansione dei principi comunitari oltre le fattispecie dei contratti del consumatore;

- come, per converso, si definiscono i sotto-ambiti ove il contratto ha da rimanere rimesso alla logica simbolica della volontà individuale quale si dà nella disciplina codicistica degli atti di autonomia;
- fino a che punto è dato travalicare il confine dell'equilibrio normativo per inoltrarsi nella prospettiva del controllo giudiziale del rapporto di corrispettività nel nome di una rimoralizzazione del contratto;
- fino a che punto, sempre nel nome della rimoralizzazione del contratto, è dato di ibridare, in modo generalizzato, la logica procedurale che presiede alla disciplina dei vizi della volontà;
- ecc.

Ma quel che per ora qui interessa è un altro aspetto di questo processo: una strutturazione sistemica dei rapporti tra diritto comunitario e codice civile passa attraverso un radicale capovolgimento che riconosce, ora, come “generale” ciò che, prima, si concepiva come speciale, e viceversa.

Di questo sovvertimento protagonista è, per l'appunto, la fonte comunitaria, e la *Grundnorm* - come da qualcuno efficacemente si è detto - in forza della quale si è prodotta la sua supremazia sistemica.

Questa *Grundnorm* - come si è cercato di mostrare - non sembra lasciare molto spazio a quella che una volta si chiamava l'economia sociale di mercato.

Probabilmente, modelli e forme di intervento del vecchio *Welfare State* non sono più riproponibili, o non sono riproponibili nei medesimi termini di prima.

Ma quel che mi sembra si possa trarre da queste considerazioni è che qualsiasi diversa “politica del diritto” e qualsiasi linea interpretativa si proponga di darvi corpo non può che assumere ad oggetto, ormai, direttamente lo scenario europeo e, altrettanto direttamente, il diritto comunitario.